

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

Non è fissata la restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 giugno 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 1988.

*Per la Commissione*  
Frans ANDRIESEN  
*Vicepresidente*

**ALLEGATO**

**al regolamento della Commissione, del 16 giugno 1988, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto**

<i>(ECU/t)</i>	
Codice prodotto	Importo delle restituzioni
1107 10 19 000	90,00
1107 10 99 000	100,00
1107 20 00 000	120,00

*NB:* I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 (versione modificata).